

IL PUNTO  
D'INNESCO

**L'oblio**  
Anche essere dimenticati è un diritto

● L'obbligo di eliminare dai risultati prodotti da un motore di ricerca collegamenti e notizie non più attuali ma suscettibili di violare il diritto alla privacy è sancito dall'articolo 17 del regolamento Ue 2016/679, che però non chiarisce né il rapporto con il diritto di cronaca, né le tecniche di tutela, lasciando agli Stati l'onere di risolvere tutti i problemi applicativi.

L'assenza di limiti di spazio e tempo tipica della Rete rende difficile eliminare commenti negativi

**Giustizia e internet**

Domani le conclusioni dell'avvocato generale sulla richiesta di far valere l'obbligo di cancellazione al di là dei confini nazionali e di estenderlo a contenuti simili

# Post offensivo via social: sfida Facebook-Corte Ue

Marisa Marraffino

La possibilità di costringere Facebook a rimuovere post diffamatori non solo dalla rete nazionale ma anche a livello mondiale arriva di fronte alla Corte di giustizia Ue. Sono previste per domani le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea del Lussemburgo nella causa che vede contrapposta una cittadina austriaca a Facebook Ireland (causa C-18/18). Al centro della controversia un commento diffamatorio postato sul social network. La ricorrente aveva ottenuto il blocco del Dns (Domain Name System) che aveva consentito al contenuto di non essere più visibile ai cittadini austriaci. Ma il problema è stabilire se l'ingiunzione può travalicare i confini nazionali ed essere estesa a dichiarazioni "simili".

**Il nodo della a-territorialità della rete**

La questione ripropone il tema dell'a-territorialità della rete internet che rende di fatto inefficaci molte pronunce dei tribunali nazionali. Infatti la Corte suprema austriaca, dopo aver dichiarato che il commento era diffamatorio, ha chiesto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sul commercio elettronico per stabilire se l'ingiunzione a Facebook possa essere estesa a livello mondiale e alle dichiarazioni di contenuto equivalente. Non è la prima volta, infatti, che le pronunce nazionali si scontrano con i limiti giurisdizionali che finiscono per vanificare la tutela degli utenti. Ottenuta la rimozione di un contenuto, lo stesso può infatti essere riproposto su altri siti, con server in territori extra Ue. Può inoltre essere leggermente modificato e riproposto con l'effetto di costringere l'utente a ricominciare da capo l'azione per la rimozione, in una materia in cui tempismo e rapidità della tutela dovrebbero essere la priorità.

**Il diritto all'oblio**

Da più parti ormai si invoca la necessità di



Tutelare l'identità. Il diritto fa i conti con la dimensione globale del web

cooperazione internazionale per rendere effettivi i diritti degli utenti in una materia in cui le sentenze spesso anticipano gli interventi del legislatore. È successo con il diritto all'oblio, oggi cristallizzato nell'articolo 17 del regolamento Ue 2016/679 (il Gdpr), che aveva preso le mosse proprio da una pronuncia della Corte di giustizia europea che riconoscendo la qualifica di responsabile dei dati al motore di ricerca lo aveva obbligato a eliminare dall'elenco dei risultati i collegamenti suscettibili di violare il diritto alla privacy degli utenti che non fossero più attuali (sentenza nella causa C-131/12).

Da allora anche i nostri tribunali si sono interrogati sui limiti del diritto all'oblio. Il problema è tutt'altro che risolto, visto che la Cassazione (ordinanza 28084/2018) ha rimesso alle Sezioni unite la questione del rapporto tra diritto all'oblio e diritto di cronaca per cercare di individuare dei criteri certi che permettano di conoscere quando si può chiedere la rimozione di una notizia che lede la riservatezza. Il nuovo regolamento europeo sulla privacy non ha fatto chiarezza su questo punto e ha lasciato ai singoli Stati la risoluzione dei principali problemi applicativi.

**L'aggiornamento delle notizie**

La mancanza di tutela effettiva degli utenti ha portato i tribunali nazionali ad accorciare i tempi per l'aggiornamento delle notizie non più attuali.

Il Tribunale di Milano, ad esempio (sentenza 3579/2018) ha affermato che quattro anni si possono definire un ragionevole lasso di tempo dopo il quale l'utente può chiedere che la notizia venga confinata nell'archivio informativo e non sia più reperibile attraverso semplici citazioni del proprio nome e cognome su motori di ricerca. Mentre il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 452 dell'11 febbraio scorso, ha addirittura condannato al risarcimento del danno un dipendente del Ministero della Giustizia per aver rievocato durante una deposizione precedenti penali dell'interessato risalenti a oltre trent'anni prima.

**IL DIRITTO ALL'OBLIO IN 5 CASI**

- 1 UN ANNO NON BASTA**  
È insussistente il diritto all'oblio, inteso quale proiezione dinamica del diritto della persona, quando i fatti non trovino più diffusione nel pubblico e siano risalenti a un anno prima, periodo insufficiente ad affievolire l'interesse collettivo alla conoscenza della notizia.  
*Tribunale di Lucca, sentenza del 19 gennaio 2019 n. 96*
- 2 IL TESTIMONE**  
Il diritto alla riservatezza riguarda anche il testimone che non può riferire su fatti giudiziari risalenti al 1980 se questi sono non pertinenti, inutili e non richiesti. Il teste va quindi condannato a risarcire il danno aver violato il diritto alla reputazione e all'oblio.  
*Tribunale di Firenze, sentenza dell'11 febbraio 2019 n. 452*
- 3 VICENDE NON CONCLUSE**  
Notizie risalenti al 2013 possono considerarsi attuali se la vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa, le notizie sono di interesse pubblico e riguardano un'importante indagine giudiziaria che ha coinvolto numerose persone, seppure in ambito locale.  
*Tribunale di Roma, sentenza del 12 luglio 2018 n. 12048*
- 4 NIENTE CANCELLAZIONE**  
Il diritto all'oblio dell'utente non può giungere a fare cancellare una notizia che lo riguardi dall'archivio della testata giornalistica, che svolge una finalità di memoria informatica, comunque fruibile per informazioni e per approfondimenti di momenti storici e sociali del paese.  
*Tribunale Roma, sentenza del 24 gennaio 2017, n.1303*
- 5 DOMANDA PRECISA E COMPLETA**  
La richiesta di deindicizzazione al motore di ricerca deve essere precisa e indicare tutti i link da rimuovere. Non va rivolta a Google Italy Srl in quanto il motore di ricerca è gestito da Google Inc., società con sede negli Usa, alla quale occorre rivolgersi in via esclusiva.  
*Tribunale di Milano, sentenza dell'8 gennaio 2018 n. 419*